



REGOLAMENTO
per la concessione di contributi
per progetti di ricerca scientifica
da parte dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po

Art. 1 – Oggetto del regolamento

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (di seguito chiamato anche Ente Parco), nei limiti delle risorse programmate, sulla base degli indirizzi annualmente deliberati dalla Comunità del Parco, concede contributi per l'attuazione di progetti finalizzati alla tutela e conservazione della natura. In particolare, i progetti hanno come obiettivi la conservazione della biodiversità, ricadute sulle esigenze di gestione e tutela dei valori naturali e educazione ambientale. La concessione dei contributi per attività di ricerca scientifica a enti pubblici e privati, fondazioni ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dall'Ente Parco nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, secondo le modalità, procedure e criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 1, comma 3 lett. c), della L. 394/91 e all'art. 12 della legge n. 241/90, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa.

Art. 2 – Soggetti ammessi al contributo

Sono ammessi a contributo i progetti di ricerca presentati da Università, enti ed istituti di ricerca di diritto pubblico, italiani e stranieri, enti pubblici, organismi di ricerca di diritto privato senza scopo di lucro, rientranti nella definizione di "organismo di ricerca" prevista dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

I soggetti proponenti dovranno garantire:

- di non esser stati soggetti ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, di aiuti individuati come illegali o incompatibili;
- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo;
- l'affidabilità economico-finanziaria necessaria per la realizzazione del progetto di ricerca.

Non possono avanzare richiesta di contributo i soggetti che alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico hanno in corso di svolgimento progetti di ricerca finanziati dall'Ente Parco.

Non possono, altresì, avanzare richiesta di contributo i soggetti che, beneficiari di contributi/finanziamenti in bandi precedenti, alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico non hanno trasmesso il relativo rendiconto della ricerca.

Art. 3 - Esclusioni

Non sono ammessi al finanziamento di cui all'art. 1 del presente Regolamento le istanze presentate da:

- 1) coniuge, parenti e affini entro il terzo grado dei membri della Comunità del Parco, del Revisore dei Conti e del Comitato Esecutivo;
- 2) associazioni, enti pubblici e privati, istituzioni, fondazioni, enti locali, associazioni di ogni genere e tipo, i cui titolari, rappresentanti legali, amministratori, responsabili, membri dei consigli direttivi e degli altri organi sociali previsti dalla particolare tipologia di associazione, siano i soggetti indicati al punto a) del presente articolo;
- 3) tutti i soggetti che abbiano compiuto violazioni o che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato, per i divieti di cui all'art.11 comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni;
- 4) soggetti esercenti la ricerca a scopi commerciali ovvero a scopo di lucro, per i quali si applicano le norme del D.Lgs. n. 50/2016, configurandosi l'attività svolta come prestazione di servizi;
- 5) altri soggetti che versino in una condizione di esclusione, incompatibilità o divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 – Settori di interesse

Il contributo viene concesso per iniziative di rilevante interesse per il Parco del Delta del Po, con particolare riferimento alle priorità individuate nel Piano Strategico e nella programmazione annuale delle attività di conservazione e tutela della biodiversità. Nella nota preliminare che accompagna il bilancio di previsione annuale sono riportate le attività di ricerca da attuare nell'esercizio di riferimento, riguardanti i seguenti settori tematici e le rispettive linee strategiche:

1) Censimenti e monitoraggio

- 1.1 Presenza, distribuzione e consistenza nel territorio del Parco del Delta del Po di specie e popolamenti vegetali;
- 1.2 Presenza, distribuzione e consistenza nel territorio del Parco del Delta del Po di specie e popolamenti faunistici;
- 1.3 Monitoraggio di specie ritenute validi indicatori della qualità ambientale;
- 1.4 Implementazione delle conoscenze geomorfologiche ed idrogeologiche di base;
- 1.5 Monitoraggio e valutazione della qualità ambientale dei principali corpi idrici superficiali e sotterranei;
- 1.6 Censimento e valutazione dei principali fenomeni di rischio ambientale e idrogeologico.

2) Biologia ed ecologia applicata

- 2.1 Ricerche a lungo termine sull'ecologie e sull'etologia di specie faunistiche prioritarie, ai fini della conservazione e/o oggetto di sfruttamento venatorio o ai fini della pesca e dell'acquacultura;
- 2.2 Ricerche a lungo termine sulla biologia riproduttiva ed ecologia di specie floristiche prioritarie;
- 2.3 Studi di modellizzazione della dinamica di popolazione di specie protette e/o oggetto di sfruttamento venatorio o ai fini della pesca e dell'acquacultura;
- 2.4 Dinamica di fito-cenosi e zoo-cenosi a seguito di attività (persistenza, modificazione o cessazione) di uso del suolo tradizionali e/o di disturbo (attività antropiche di vario tipo, quali la dismissione di attività agricole, di concessioni o vincoli particolari di caccia, pesce e acquacoltura, il recupero di aree a seguito di incendi, ecc.);
- 2.5 Analisi dell'espansione di specie animali e vegetali invasive (ad es. il gambero rosso della Louisiana, il gabbiano reale, la nutria, gli ungulati, ecc.) e della loro interazione, diretta ed indiretta su zoo e fito-cenosi;
- 2.6 Valutazione dei servizi ecosistemici, redazione di piani di gestione sia di singoli siti di interesse prioritario sia a livello di area vasta, comprensivi della valutazione integrata delle attività private e dei loro impatti sulla biodiversità in area Parco del Delta del Po..

3) Attività didattico-divulgative

- 3.1 Armonizzazione del rapporto Istituzioni-territorio ai fini della introduzione e applicazione di norme e regolamenti per la conservazione della biodiversità, comprensiva della organizzazione di attività di educazione ambientale, di formazione e di divulgazione e della relativa produzione di materiale divulgativo.

Art. 5 – Risorse disponibili

Le risorse disponibili per la concessione di contributi per progetti di ricerca sono annualmente determinate dal Comitato Esecutivo in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 6 – Partecipazione finanziaria

Il contributo sarà concesso fino ad un massimo del 70% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale e fino ad un massimo del 25% per lo sviluppo sperimentale.

Il contributo non potrà essere cumulato con altri finanziamenti erogati attraverso leggi regionali, nazionali o comunitarie aventi ad oggetto le stesse spese.

I contributi potranno essere utilizzati, da parte dei soggetti beneficiari, solo per attività strettamente correlate ai progetti approvati.

Art. 7 – Spese ammissibili

Sono ammissibili i seguenti costi:

- 1) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca);

- 2) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
 - 3) i costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
 - 4) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
 - 5) le spese generali (costi amministrativi, spese telefoniche, spese per riscaldamento, spese per fornitura di energia elettrica-acqua-gas, ecc.) direttamente imputabili al progetto di ricerca nella misura massima del 10% del contributo concesso;
 - 6) altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.
- Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo.

Art. 8 – Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata dal Rappresentante legale del soggetto proponente e controfirmata dal responsabile scientifico del progetto, secondo i tempi e le modalità riportate nella modulistica appositamente predisposta che sarà pubblicata sul sito web dell'Ente Parco.

Art. 9 – Elementi del progetto

Il progetto ai fini della valutazione deve indicare:

- 1) Il titolo della ricerca
- 2) Il settore di interesse nel quale ricade la ricerca
- 3) Il nominativo del responsabile scientifico
- 4) Il curriculum del responsabile scientifico
- 5) Descrizione sintetica del progetto
- 6) L'elenco e la qualificazione dei partecipanti
- 7) Il programma scientifico dettagliato che deve comprendere:
 - i tempi e le fasi di svolgimento del progetto;
 - gli obiettivi ed i risultati attesi;
 - ricadute applicative per la gestione e conservazione;
 - i costi globali del progetto.

La durata del progetto non può superare i 24 mesi.

Art. 10 – Criteri per la valutazione delle domande

La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- 1) Attinenza al progetto:
 - 1.1 qualità scientifica in termini di contributo alla crescita delle conoscenze all'interno del settore e/o di ricadute applicative nei programmi di gestione e conservazione nel contesto del territorio del Parco del Delta del Po;
 - 1.2 realismo degli obiettivi proposti in termini di attendibilità della programmazione e dei risultati;
 - 1.3 collegamenti con altri programmi di ricerca;
 - 1.4 congruenza tecnico-economica.
- 2) Competenza specifica dei soggetti proponenti:
 - 2.1 documentata attività scientifica pregressa del responsabile scientifico;
 - 2.2 documentata attività scientifica pregressa relativa al settore di interesse e al territorio del Parco del Delta del Po.

Art. 11 – Istruttoria e valutazione delle domande

La selezione di merito dei progetti di ricerca è effettuata da apposita Commissione nominata dal Direttore dell'Ente Parco e dallo stesso presieduta.

Art. 12 – Formazione delle graduatorie

La Commissione, al termine della fase di valutazione, sulla base dei pareri e dei punteggi espressi, redige la graduatoria dei progetti pervenuti.

Tutti gli atti della Commissione saranno trasmessi al Direttore dell'Ente Parco per l'approvazione e l'assegnazione dei contributi secondo quanto previsto dall'art. 6.

Il provvedimento finale di approvazione delle graduatoria dei progetti e dell'assegnazione dei contributi sarà pubblicata sul sito web dell'Ente Parco www.parcodeltapo.it.

Tale pubblicazione varrà a tutti gli effetti di legge ai fini della comunicazione di conclusione del procedimento.

Art. 13 – Accettazione

I soggetti utilmente collocati in graduatoria saranno invitati a far pervenire entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione la propria accettazione, confermativa degli impegni assunti all'atto della presentazione della domanda.

Decorso inutilmente tale termine, i progetti saranno esclusi dalla graduatoria e si procederà allo scorrimento della stessa.

Art. 14 – Modalità di erogazione del finanziamento

I contributi assegnati a ciascun progetto saranno erogati secondo le seguenti modalità:

- 30%, a titolo di anticipazione, previa sottoscrizione di:
 - o apposito atto d'obbligo di accettazione ed impegno alla rendicontazione;
 - o presentazione di fideiussione bancaria od assicurativa di importo pari al contributo concesso, di durata pari a quella del progetto, con espresso riconoscimento di rinnovo automatico fino alla data di approvazione del rendiconto conclusivo;
- 30% allo scadere della prima metà dei termini previsti per l'esecuzione del progetto, previa presentazione di relazione delle attività svolte e rendicontazione delle spese sostenute a copertura totale degli importi anticipati;
- saldo finale, previa presentazione in formato digitale e cartacea dei risultati del progetto ed intervenuta approvazione della rendicontazione di cui al successivo art. 15.

L'Ente Parco risponde esclusivamente dell'erogazione del contributo assegnato ed è esente da ogni responsabilità nei confronti degli assegnatari, nonché dei terzi in genere, per fatti o situazioni derivanti dall'attuazione delle sopraindicate attività.

Art.15 – Rendicontazione

Il beneficiario al compimento delle attività progettuali è tenuto a presentare all'Ente Parco la seguente documentazione:

- relazione scientifica finale, in formato cartaceo e digitale, sottoscritta dal legale rappresentante della struttura e dal responsabile scientifico;
- prodotti della ricerca (database, cartografie, bozze di volumi didattici, archivio fotografico, ecc.), in formato cartaceo e digitale;
- idonea certificazione di spesa in copia conforme all'originale.

Art.16 – Norme di garanzia

Le obbligazioni assunte dal beneficiario saranno garantite con apposita polizza fideiussoria bancaria od assicurativa di cui al richiamato art. 14 pari al 100% del contributo concesso.

E' fatto espresso divieto al beneficiario di cessione della titolarità della ricerca che la conserva fino al suo completamento.

In caso di gravi inadempienze o violazioni da parte del beneficiario degli obblighi assunti a suo carico, tali da pregiudicare lo svolgimento della ricerca, il contributo sarà revocato, con l'obbligo, per il beneficiario, di restituzione dell'intero importo erogato, salvo il risarcimento dei danni comunque richiedibili dall'Ente Parco.

Art. 17 – Controlli

L'Ente Parco ha la facoltà di esercitare in qualunque momento controlli sullo stato di svolgimento della ricerca.

Art. 18 – Norme transitorie e finali

Il presente regolamento viene approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente Parco ed entra in vigore ad avvenuta esecutività della Deliberazione stessa.